

N. R.G. 4242/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

Tribunale Impresa CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Pietro Merletti	Presidente relatore
dott. Francesca Perlini	Giudice
dott. Maria Federica Minervini	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4242/2022** promossa da:

GIOVANNI SALTARI (C.F. SLTGNN65M04E783D), con il patrocinio dell'avv. PIZZIRUSSO GERARDO e dell'avv. BERDINI ARABELLA (BRDRLL71R55D542V) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PIZZIRUSSO GERARDO

ATTORE/I

contro

C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL (C.F. 01014090433), con il patrocinio dell'avv. PAGLIANI LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via s. stefano 50 bolognapresso il difensore avv. PAGLIANI LUCA

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il socio della CPM gestioni termiche Giovanni Saltari chiede al tribunale di Ancona la nullità della delibera del 28 marzo 2022 approvativa del bilancio al 30 settembre 2021 e di dichiarare nullo il bilancio di esercizio al 30 settembre 2021 per violazione di legge; e condannare la società a risarcire al socio il danno patrimoniale e morale da accertare in corso di causa. Premette che anche se la sede legale è a Terni, la sede operativa, amministrativa ed effettiva è sempre stata a Recanati, dove sono di abitudine convocate le assemblee ed i consigli di amministrazione. Il bilancio impugnato manifesta rilevanti irregolarità contabili e violazione di inderogabili obblighi di legge. In particolare si legge nel suddetto bilancio che nell'attivo dello stato patrimoniale i crediti verso clienti sono vorticosamente aumentati nel corso dell'esercizio nella misura di 13.031.539 euro e sono pertanto stati iscritti ad un valore di complessivi 21.802.078 €. Nella nota integrativa al bilancio si legge che nei crediti verso clienti sono state inserite fatture da emettere per euro 13.031.539, precedentemente inserite nei conti d'ordine relative ai canoni a scadere pluriennali, comunque spettanti in base alle condizioni contrattuali per i lavori di riqualificazione energetica effettivamente realizzati. La contropartita di pari importo è stata inserita tra i risconti passivi in quanto ricavi di competenza di futuri esercizi. Invece nella relazione sulla gestione l'organo amministrativo non ha detto alcunché su tale aspetto. L'organo amministrativo ha mutato i criteri di appostazione delle voci di bilancio senza darne idonea e congrua motivazione nella nota integrativa, limitandosi a sostenere che l'importo di 13.031.539 era precedentemente inserito nei conti d'ordine e riferito a lavori di riqualificazione energetica fruttanto realizzati e per i quali vi sono fatture da emettere. Nell'assemblea del 28 marzo 2022 il socio ricorrente ha chiesto chiarimenti all'organo amministrativo su tale diversa appostazione dei crediti verso clienti per fatture da emettere nello stato patrimoniale anziché nei conti d'ordine. L'organo amministrativo ha fornito una scarna e sintetica risposta che tali crediti erano legati a contratti di fornitura di natura pluriennale. Il socio ha quindi inteso esercitare il diritto di controllo e di accesso previsto dall'articolo 2476 comma secondo ed ha pertanto chiesto alla società la consegna dei seguenti documenti, al fine di chiarire e di accertare le ragioni giustificative della diversa appostazione dei crediti verso clienti. a chiesto copia di tutti i contratti in essere al 30 settembre 2021, riferiti all'aumento della voce crediti verso clienti per 13.031.539 e relativo prospetto di riconciliazione di suddetta voce complessiva con i valori estrapolati dai singoli contratti; in relazione a tali contratti quali sono i lavori di riqualificazione energetica effettivamente realizzati al 30 settembre 2021 e le relative fatture emesse; in relazione a tali contratti quali sono i lavori di riqualificazione energetica da realizzare entro il 30 settembre 2022 e le relative fatture emesse dal 1 ottobre 2021 alla data odierna, nonché i lavori in previsione da effettuare oltre il 1 ottobre 2022. Questo chiese il ricorrente con PEC e PEC di sollecito. Il 9 giugno 22 la società rispondeva alle richieste del socio non trasmettendo alcun documento e non fornendo alcun chiarimento. A distanza di un mese e mezzo dalla richiesta di avere copia della documentazione chiesta la società ancora non ha mostrato alcuna intenzione di volerla consegnare, nonostante l'esistenza dell'obbligo tipizzato ai sensi dell'articolo 2476 comma secondo codice civile. I rilievi che precedono permettono di affermare che la delibera assembleare del 28 marzo 2022, approvativa del bilancio al 30 settembre 2021, è nulla perché ha un oggetto impossibile o illecito costituito dal suddetto bilancio di esercizio che è affetto da rilevanti violazioni di legge. Si reputa che detto bilancio sia falsato in quanto i crediti verso clienti per fatture da emettere sono stati erroneamente inseriti nell'attivo dello stato patrimoniale anziché nei conti d'ordine ove sono sempre stati appostati. Da qui la violazione delle regole di valutazione ai sensi di quanto dispone il principio contabile 15 e l'articolo 2426 comma primo numero otto codice civile. Infatti i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale, mentre nel caso di specie l'organo amministrativo ascritto, alla voce crediti e debiti, che il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto l'impatto netto derivante dall'applicazione di tale metodo è di scarsa rilevanza. I crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo. Invece, quanto ai requisiti iniziali per l'iscrizione dei crediti, il principio contabile afferma che i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: il processo produttivo dei beni è stato completato e si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. salvo che le condizioni



degli accordi contrattuali prevedono che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente, in caso di vendita di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi; per i beni per i quali è richiesto l'atto pubblico il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data della stipulazione del contratto di compravendita; nel caso della vendita a rate con riserva di proprietà, si prevede che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della sua consegna. Pertanto, la rilevazione del ricavo e del relativo credito avvengono alla consegna, indipendentemente dal passaggio di proprietà. I crediti originati dai ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso; cioè la prestazione è stata effettuata. In assenza di poter esaminare i contratti chiesti dal socio, appare evidente che se i crediti fossero riferibili a prestazioni di servizi e se non dovevano essere iscritti in quanto non di competenza. I criteri civilistici e i criteri contabili non sono quindi stati rispettati dalla convenuta, e la postazione dei crediti verso i clienti non risulta corretta, anche tenendo conto che è stata impedita la revisione e la consegna di copia dei contratti da cui tali crediti derivano. Nullo pertanto è il bilancio perché non rispondente ai requisiti di veridicità, precisione e certezza. Le omissioni e le lacune informative sono riferibili anche alla nota integrativa che non fornisce e non chiarisce al socio le ragioni, i termini, le finalità e le modalità per cui i crediti sono stati appostati nell'attivo dello stato patrimoniale ed i criteri di valutazione adottati dall'organo amministrativo. Vedendo inoltre frustrato il proprio diritto al controllo degli affari sociali, chiedeva anche in via di urgenza provvedimento anticipatorio volto ad ordinare alla società resistente di consentire al ricorrente, anche mediante professionisti di fiducia, l'accesso presso la sede o presso i luoghi dove risultassero tenuti e libri contabili e sociali, e la consultazione della documentazione sociale della società, con possibilità di estrarre copia. La CPM gestioni termiche Srl si costituisce invocando la incompetenza del giudice adito in virtù di clausola compromissoria; nel merito invoca la integrale reiezione delle domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto. L'azione è strumentale, essendo il socio portatore di un interesse in conflitto con la società, in quanto socio unico della società energetic etic clima SrL, che ha oggetto sociale concorrente con la società resistente, ovvero la prestazione di servizi relativi all'energia termica ed elettrica ed all'ambiente; prestazione di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di risparmio ed efficienza elettrica; manutenzione di immobili di ogni tipo anche con sottoscrizione di contratti di appalto chiavi in mano; si prevede anche la partecipazione a gare ed aste di ogni tipo. E' altresì socio totalitario, direttamente e per mezzo di altra società a lui riconducibile, della Saltari clima energie srl, posta in liquidazione del primo gennaio 2022 ed oggetto sociale in alcuni punti sovrapponibile. Quindi è evidente come la sua azione sia volta a consentire l'acquisizione di dati sensibili mediante la consultazione della documentazione sociale non per meri fini endosocietari ma per esercitare un'attività in potenziale concorrenza con la società convenuta. La resistente opera da oltre trent'anni ed ha come oggetto sociale la prestazione di servizi energetici, di servizi di efficienza energetica e di servizi energetici integrati, con le facoltà di contrarre qualunque obbligazione, partecipare a gare d'asta in qualunque forma ed a gare di appalto, il tutto anche tramite associazioni temporanee di impresa e stipulare contratti di rete. Nell'ambito della propria attività, la società convenuta in essere con diverse pubbliche amministrazioni contratti pluriennali di fornitura di servizi energetici, nonché di lavori di manutenzione, riqualificazione ed adeguamento degli impianti in ordine ai quali l'ente contraente versa i relativi corrispettivi per tutta la durata del rapporto. Il ricorrente è perfettamente a conoscenza di tali contratti pluriennali, avendone preso visione e contezza in forza dell'incarico di amministratore unico ricoperto sino alla data del 30 settembre 2020, nonché successivamente nella sua qualità di socio, atteso che antecedentemente all'assemblea di cui al verbale in data 28 marzo 2022 veniva messa a disposizione di tutti i soci presso la sede sociale tutta la documentazione relativa al bilancio da approvare, senza che peraltro nessuna richiesta di approfondimenti o ulteriore informativa venisse formulata. Per questo la ricorrente rispose alle comunicazioni con cui si sollecitava l'esame della documentazione che come quanto richiesto fosse stato ampiamente discusso in sede di approvazione del bilancio ed esaustivamente espresso nella nota integrativa, precisandosi altresì che nel più ampio spirito di sostanziale collaborazione societaria il ricorrente avrebbe potuto richiedere le informazioni necessarie nei limiti del possibile gli sarebbe stata data risposta puntuale. Peraltro si riteneva tale richiesta contraria a buona fede, e si faceva riserva di agire in ogni sede al fine di tutelare le ragioni nel caso di eventuale utilizzo delle informazioni



e notizie ottenute in violazione del diritto al segreto ed alla riservatezza, risultando il ricorrente socio ed amministratore unico, e socio di maggioranza di due società a responsabilità limitata che svolgono attività in concorrenza con la società ricorrente. Alla richiesta di appuntamento presso la sede di Recanati per consultare ed estrarre copia della documentazione, la resistente rispondeva: in ordine alle richieste di cui alla comunicazione 18 maggio 22, per quanto attiene alla presa visione ed acquisizione di copie di tutti i contratti e relative informazioni di cui alla PEC, si manifesta il fermo diniego contenendo detta documentazione informazioni segrete e di estrema riservatezza afferenti all'identità di clienti e fornitori, nonché relative a risultati di attività di ricerca e sviluppo e, in quanto tale, anche al fine di evitare una potenziale concorrenza; in ordine alle richieste di cui alla comunicazione in data 10 novembre per quanto attiene alla presa visione ed acquisizione di copia degli estratti conto bancari e 30 settembre 22, presso le banche ove risultino aperti i rapporti di conto corrente, si manifesta il fermo diniego non essendo in alcun modo specificate l'indicazione della loro incidenza ad un concreto fatto di gestione. Invoca la clausola arbitrale che prevede che le eventuali controversie che sorgessero tra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori, revisore dei conti e sindaci se nominati, ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarebbero state decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri tutti nominati entro 30 giorni dalla richiesta fatta da una parte diligente, alla camera arbitrale della Camera di Commercio di Macerata. Riteneva che si ricomprendesse anche l'impugnazione della delibera che approva il bilancio. Nel merito, il bilancio era perfettamente chiaro, aderente ai principi contabili europei e soprattutto comprensibile al ricorrente che sino a tempi molto recenti era stato l'amministratore unico della società. L'azienda ha reputato corretto inserire a bilancio l'ammontare delle fatture da emettere nel corso dei successivi esercizi in quanto relative alle quote di corrispettivo imputabili a lavori di efficientamento energetico e di adeguamento normativo previsti nell'ambito dei contratti di gestione servizio calore e gestione pubblica illuminazione, conseguite tramite appalto, concessione o project financing. L'azienda con tali contratti si impegna ad effettuare, tra le varie attività ed all'inizio del rapporto, lavori di riqualificazione ed adeguamento degli impianti, per il quale l'ente verserà, lungo la durata del contratto, i corrispettivi stabiliti. Al termine degli stessi, i beni rientranti nelle predette opere andranno gratuitamente nella disponibilità dell'ente stesso. La quota parte dei corrispettivi riferibili a tali lavori, desumibili dalla documentazione di gara e contrattuale, rappresentano un provento che per natura è di competenza economica pari alla durata del contratto, e, quindi, creandosi anche un allineamento temporale tra incasso finanziario e competenza del ricavo nei bilanci di esercizio. Per questo si è pienamente aderito al principio contabile della competenza. I contratti in oggetto prevedono, in caso di recesso o interruzione del contratto anche per cause imputabili alla stessa resistente, che le quote e quei residui di ammortamento, ovvero i corrispettivi a scadere, fatture da emettere, vengano comunque liquidati alla cessazione del contratto, perché riferibili a lavori già effettuati dalla società contraente e che rimarranno nella disponibilità dell'ente. Per la sua scarsa incidenza il criterio del costo ammortizzato non venne inserito perché ritenuto di scarso rilievo. L'eventuale inserimento dei crediti oggetto di contestazione non rilevano in alcun modo sul risultato di esercizio o sul patrimonio netto dell'azienda, perché a fronte dell'iscrizione nell'attivo dei crediti per le fatture da emettere è iscritto nel passivo il riscontro do passivo di pari importo relativo alla quota di ricavi di competenza nei futuri esercizi, il cui impatto è quasi nullo. L'iscrizione di tali crediti è dovuta per garantire chiarezza e fruibilità delle informazioni a tutti gli stakeholders. In via di urgenza fu fatto consultare il bilancio contabile provvisorio al 30 settembre 2022 della società ed il registro cespiti delle immobilizzazioni immateriali. Con il mascheramento dei dati sensibili, il Collegio accoglieva il reclamo e consentiva al ricorrente la consultazione anche i contratti relativi alla voce crediti verso clienti, estratti conti bancari, previo mascheramento di eventuali nominativi di clienti e fornitori che dovessero figurare negli estratti, ed ha rimandato le spese al definitivo. Invoca parte resistente la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva a seguito della dichiarazione di recesso della società comunicata in data 13 marzo 2023 da parte di Giovanni Saltari. Sulla opposizione del Saltari, deve ricordarsi che Il **socio** escluso, pur dopo la sua uscita dalla società, può impugnare una **delibera** assembleare adottata al tempo in cui egli era ancora **socio**, quando sia titolare di un diritto attuale che risulti leso dalla **delibera** stessa. Pertanto, con riguardo all'ipotesi di **recesso** o di esclusione del **socio** da società cooperativa, il **socio** escluso è legittimato all'**impugnazione** sia della **delibera** assembleare di approvazione del **bilancio** dell'anno della



sua esclusione, avendo la stessa riferimento al suo diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni, come della **delibera** che abbia imposto l'obbligo di adempimento da parte del socio escluso in conseguenza di tale inadempimento, afferendo all'ineliminabile suo diritto di contestare giudizialmente la legittimità della sua esclusione. (Cassazione 181/88). Per cui la legittimazione attiva rimane. Quanto alla clausola arbitrale, la sentenza 9434/23, pur in generale favorevole alla compromettibilità in arbitri di qualsiasi controversia possa sorgere tra soci, ha ricordato l'invalidabile principio: Si è precisato, quindi, che, perché l'interesse possa essere qualificato come "indisponibile", è necessario che la sua protezione sia assicurata mediante la predisposizione di norme inderogabili, la cui violazione determina la reazione dell'ordinamento svincolata da una qualsiasi iniziativa di parte (cfr. **Cass. n. 3772 del 2005; Cass. n. 18600 del 2011**), come, ad esempio, nel caso delle norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del **bilancio** di esercizio, la cui inosservanza rende la **delibera** di approvazione illecita e, quindi, nulla (cfr., oltre a quelle appena citate, **Cass. n. 13031 del 2014; Cass. n. 20674 del 2016**).

3.2.3. Pertanto, aderendo all'indirizzo più "liberale", favorevole ad una maggiore diffusione dell'istituto dell'arbitrato in materia societaria (anche considerando la peculiarità dello stesso in ordine al conseguimento dell'auspicato obiettivo della celerità delle decisioni), può concludersi nel senso che per escludersi la compromettibilità in arbitri dell'impugnativa delle deliberazioni assembleari, è necessario allegare l'illiceità delle stesse per violazione di norme inderogabili. Se ne deduce, dunque, che se è vero che le controversie societarie possono formare oggetto di compromesso, è altrettanto innegabile che la clausola compromissoria eventualmente trasfusa nel suo atto costitutivo è destinata a rimanere inoperante per quelle controversie nelle quali si discuta della violazione di norme, inderogabili, poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi estranei alla società. E' questo il caso di specie, ove si afferma che alcuni crediti siano stati appostati in maniera tale da non rendere il bilancio chiaro, preciso e veritiero. Ciò rilevato, il principio contabile OIC 15 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei crediti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

La classificazione dei crediti tra l'attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie non è effettuata sulla base del criterio finanziario (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall'anno), bensì sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell'ambito dell'ordinaria gestione aziendale. In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della "destinazione" (o dell'origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria. In particolare, il legislatore richiede la separata indicazione: dei crediti considerati tra le immobilizzazioni finanziarie (cioè di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili entro l'esercizio successivo (si veda voce BIII2 dell'attivo); e dei crediti ricompresi nell'attivo circolante (tendenzialmente di origine commerciale) i cui importi sono esigibili oltre l'esercizio successivo (si veda voce CII dell'attivo). In questo modo lo schema in esame fornisce, benché in modo frazionato e senza un riepilogo, alcune informazioni di natura finanziaria.



L'articolo 2424, comma 2, codice civile prevede che "se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto". Ai fini della classificazione in argomento, la scadenza è determinata in base ai termini di fatto del realizzo quando questi contrastino con i presupposti contrattuali o giuridici. Va quindi effettuata una valutazione per determinare quali crediti è ragionevole prevedere verranno incassati entro dodici mesi, tenendo anche conto della destinazione durevole o meno del relativo investimento finanziario.

I crediti sono esposti nello stato patrimoniale al netto di svalutazioni e altre rettifiche (ad esempio rettifiche di fatturazione, sconti ed abbuoni) per ridurli al valore di presunto realizzo, salvo i casi in cui i crediti cui tali accantonamenti si riferiscono non siano più iscritti in bilancio ovvero le rettifiche comportino il pagamento di somme. In tali casi essi sono esposti come passività, nei fondi per rischi ed oneri o nei debiti, a seconda del rapporto sottostante. Sostiene parte resistente che l'inserimento o meno di crediti oggetto di contestazione, effettivi e desumibili dai contratti stipulati con gli enti pubblici, non rilevano in alcun modo sul risultato d'esercizio o sul patrimonio netto dell'azienda, perché a fronte dell'iscrizione nell'attivo dei crediti per le fatture da emettere è iscritto nel passivo il riscontro passivo di pari importo relativo alla quota di ricavi di competenza dei futuri esercizi, il cui impatto è quindi nullo. In estrema sintesi, quand'anche si dovessero ritenere fondate le contestazioni ed eccezioni formulate, il mutamento dei criteri di iscrizione dei crediti non determinerebbe dal punto di vista sostanziale alcun stravolgimento della situazione patrimoniale ma semplicemente la diminuzione dell'attivo dei crediti incriminati e per pari importo la diminuzione della componente reddituale corrispondente e di competenza dei futuri esercizi apposta tra i riscontri passivi come risulta da bozza di bilancio in atti. Per cui, sostanzialmente ammette di aver violato i cosiddetti criteri ragionieristici. Il fatto che siano stati aboliti i conti d'ordine, rende non chiara e precisa quindi l'appostazione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni, rendendo arduo il controllo dei vari contratti con la pubblica amministrazione, che vengono così accorpate, sul presupposto di un loro sicuro risultato economico futuro (l'esperienza insegna che non è così). Pertanto, a fronte di violazione ammessa del principio contabile n 15, difesa con il voler rendere più aderente il bilancio alla realtà (dando, tra l'altro, spiegazioni in questi scritti difensivi che non compaiono nella nota di accompagnamento al bilancio, e rendendo ai soci ostico il controllo contabile, tanto da costringere l'attore, già socio, al provvedimento di urgenza per operare il suo controllo) non resta che accogliere la domanda, ed annullare la impugnata delibera 28.3.22, che approva il bilancio 30.9.21, con annullamento del bilancio. Va respinta la



domanda relativa ai pretesi danni, che non sono stati in alcun modo comprovati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie la domanda, annulla la delibera impugnata 28.3.22, approvativa del bilancio 30.9.21, che annulla. Condanna C.P.M. Gestioni termiche alla rifusione delle spese in favore di Saltari Giovanni, che liquida in euro 3809 per questa fase, e 2608 per la fase cautelare, oltre esborsi ed accessori.

Ancona, 27 Luglio 2023.

Il Presidente estensore Pietro Merletti

Arbitrato in Italia

